

N. R.G. 6789/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Franchioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6789/2017 promossa da:

FALLIMENTO PA [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. PEDRINI
CHIARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in DESENZANO DEL GARDA (BS), VIA
SANTA MARIA 3

ATTORE

contro

O [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente
domiciliata presso il suo studio in [REDACTED]

CONVENUTA

i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.5.2019.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione datato 10.4.2017 il fallimento [REDACTED] (Pa [REDACTED]) conveniva in giudizio O [REDACTED] per ottenere la revoca ex art. 67, primo comma n. 2 l.f. dei pagamenti eseguiti nel 2015 da R [REDACTED] a favore di O [REDACTED] per complessivi € 18.190,75 e, conseguentemente, la condanna di quest'ultima a versare al fallimento detta somma oltre interessi dalla domanda al saldo.

Nello specifico il fallimento esponeva che nel corso dell'anno 2015 O [REDACTED] aveva eseguito a favore di P [REDACTED] *in bonis* forniture di merci di cui alle fatture n. 810, 1894, 2133 e 2547 per complessivi € 25.360,00. I corrispettivi tuttavia erano stati (parzialmente) pagati non da O [REDACTED] ma da una società terza, R [REDACTED], ed in particolare:

- € 1.358,30 relativamente alla fattura n. 810 versati il 31.03.2015;
- € 4.466,00 relativamente alla fattura n. 1894 versati il 25.5.2015;
- € 1.667,75 relativamente alla fattura n. 2547 versati il 12.6.2015;
- € 1.111,25, € 7.052,50 e € 2.534,95 relativamente alla fattura n. 2133 versati rispettivamente il

pagina 1 di 6



28.5.2015, il 22.6.2015 e il 22.7.2017.

Secondo la tesi del fallimento, R■■■■, per eseguire detti pagamenti, avrebbe utilizzato la provvista incassata dai debitori di P■■■■ (e dunque denaro spettante alla poi fallita), invitati dalla stessa P■■■■ a versare a R■■■■ ai sensi dell'art. 1188 c.c. i corrispettivi dovuti.

Avendo O■■■ ricevuto i pagamenti nell'anno anteriore alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo proposta da P■■■■ (26.02.2016), per il principio della consecuzione tra procedure (alla procedura di concordato era seguita la dichiarazione di fallimento di P■■■■ il 14.6.2016), detti pagamenti, eseguiti all'esito di un'operazione da ritenersi anomala, sarebbero revocabili ai sensi dell'art. 67, primo comma n. 2 l.f..

Si costituiva O■■■ chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata sia in relazione al presupposto oggettivo della revocatoria (non vi sarebbe la prova che R■■■■ abbia utilizzato denaro proveniente dal patrimonio della società poi fallita o somme da questa messe a disposizione) sia in relazione al presupposto soggettivo (O■■■, al momento di ricevere il pagamento, avrebbe ignorato lo stato d'insolvenza in cui si trovava la debitrice).

A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., all'udienza del 9.5.2019 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Le domande svolte dal fallimento meritano (parziale) accoglimento per i motivi che seguono.

Pacifico il fatto che O■■■, per le forniture effettuate nel 2015 a P■■■■, è stata (parzialmente) pagata dalla terza R■■■■ nella misura e nelle date indicate dal fallimento, si discute innanzitutto sull'elemento oggettivo della revocatoria, vale a dire sulla provvista utilizzata da R■■■■ per eseguire i pagamenti qui contestati.

A tale proposito il fallimento ha prodotto il doc. 19 ("documentazione comprovante l'avvenuto pagamento a R■■■■ da parte dei clienti/debitori di P■■■■") e il doc. 20 ("estratto conto corrente inviato da R■■■■ al dott. G■■■, mesi da marzo a settembre 2015"). Particolare rilevanza riveste il doc. 19 da cui si evince la prova dei seguenti pagamenti a favore di R■■■■:

a) Pagamenti eseguiti da O■■■:

- Bonifico del 10.3.2015 di € 3.946,80 con causale "saldo fattura P■■■■ n. 29 del 27/02/2015";
- Bonifico dell' 11.3.2015 di € 14.582,84 con causale "saldo fattura P■■■■ n. 32 del 11.3.2015";
- Bonifico del 23.3.2015 di € 17.207,30 con causale "saldo fattura P■■■■ n. 40 del 20.03.2015";
- Bonifico del 30.03.2015 di € 2.212,32 con causale "P■■■■ ft 43/15";
- Bonifico del 14.04.2015 di € 2.774,40 con causale "P■■■■ ft 49/15";

b) Pagamenti eseguiti da B■■■■:

- € 6.340,60 relativi alla fattura di P■■■■ n. 34 del 12.03.2015 come da comunicazione B■■■■ del 23.3.2015;



- € 6.125,00 relativi alla fattura di P [REDACTED] n. 71 del 27.05.2015 come da comunicazione B [REDACTED] del 3.6.2015;

c) Pagamenti eseguiti da C [REDACTED]

- Bonifico del 10.04.2015 di € 21.455,20 con causale “sdo ft 42+46 P [REDACTED] i”;
- Bonifico del 16.04.2015 di € 6.482,70 con causale “pg ft 48 P [REDACTED]”;
- Bonifico del 22.04.2015 di € 31.134,60 con causale “pg ft 54 P [REDACTED]”;
- Bonifico del 29.04.2015 di € 11.714,20 con causale “saldo fattura 56 P [REDACTED]”;
- Bonifico del 22.05.2015 di € 22.631,50 con causale “pg ft 65 P [REDACTED]”;
- Bonifico del 5.6.2015 di € 5.578,90 con causale “pg ft 72 P [REDACTED]”;
- Bonifico del 18.6.2015 di € 21.946,80 con causale “saldo fattura 78 P [REDACTED]”;
- Bonifico del 25.6.2015 di € 6.312,10 con causale “pg ft 81 P [REDACTED]”;
- Bonifico del 6.7.2015 di € 10.468,22 con causale “pg ft 86+88/2015 P [REDACTED]”;
- Bonifico del 16.7.2015 di € 25.177,24 con causale “pg 90 del 10/7 P [REDACTED]”;
- Bonifico del 24.7.2015 di € 18.046,50 con causale “pg ft 94 P [REDACTED]”;

d) Pagamenti eseguiti da F [REDACTED]:

- Bonifico del 16.3.2015 a saldo della fattura n. 33 di € 11.637,28 emessa da P [REDACTED] in data 11.3.2015;

e) Pagamenti eseguiti da M [REDACTED]:

- Bonifico del 19.3.2015 di € 25.141,32 con causale “saldo fatt. n. 30+31+35” emesse da P [REDACTED] rispettivamente il 27.02.2015, il 6.3.2015 e il 13.3.2015;
- Bonifico del 24.3.2015 di € 5.373,20 con causale “saldo fatt. n. 41” emessa da P [REDACTED] il 20.03.2015;
- Bonifico del 01.04.2015 di € 16.190,80 con causale “saldo fatt. n. 44” emessa da P [REDACTED] il 30.03.2015;
- Bonifico del 15.4.2015 di € 16.778,60 con causale “saldo fatt. n. 47+51” emesse da P [REDACTED] rispettivamente il 07.04.2015 e il 10.04.2015;
- Bonifico del 22.04.2015 di € 5.719,00 con causale “saldo fatt. n. 55” emessa da P [REDACTED] il 17.04.2015;
- Bonifico del 29.04.2015 di € 5.744,80 con causale “saldo fatt. n. 57” emessa da P [REDACTED] il 27.04.2015;
- Bonifico del 06.05.2015 di € 5.719,80 con causale “saldo fatt. n. 58” emessa da P [REDACTED] il 30.04.2015;
- Bonifico del 13.05.2015 di € 10.403,40 con causale “saldo fatt. n. 64” emessa da P [REDACTED] il 8.5.2015;
- Bonifico del 20.05.2015 di € 5.640,60 con causale “saldo fatt. n. 57” emessa da P [REDACTED] il 15.05.2015;



- Bonifico del 27.05.2015 di € 10.530,70 con causale “saldo fatt. n. 69” emessa da P [REDACTED] il 22.05.2015;
- Bonifico del 5.6.2015 di € 5.714,70 con causale “saldo fatt. n. 73” emessa da P [REDACTED] il 29.05.2015;
- Bonifico del 16.06.2015 di € 10.952,10 con causale “saldo fatt. n. 79” emessa da P [REDACTED] il 15.06.2015;
- Bonifico del 23.06.2015 di € 11.029,50 con causale “saldo fatt. n. 83” emessa da P [REDACTED] il 22.06.2015;
- Bonifico del 30.06.2015 di € 11.210,10 con causale “saldo fatt. n. 84” emessa da P [REDACTED] il 26.06.2015;
- Bonifico del 06.07.2015 di € 14.182,70 con causale “saldo fatt. n. 87” emessa da P [REDACTED] il 3.07.2015;
- Bonifico del 16.07.2015 di € 5.524,48 con causale “saldo fatt. n. 89” emessa da P [REDACTED] il 10.07.2015;
- Bonifico del 23.07.2015 di € 8.376,50 con causale “saldo fatt. n. 93” emessa da P [REDACTED] il 17.07.2015;
- Bonifico del 4.8.2015 di € 3.225,30 a saldo della fattura n. 97 emessa da P [REDACTED] il 31.07.2015;

f) Pagamenti eseguiti da S. [REDACTED]:

- Bonifico del 20.03.2015 di € 3.875,00 con causale “ft 39-15 del 20.03.2015” emessa da P [REDACTED];
- Bonifico del 22.04.2015 di € 7.499,60 con causale “fattura n. 53 del 17.4.2015 della P [REDACTED]”;
- Bonifico del 13.05.2015 di € 12.416,00 con causale “fattura n. 61 del 5.5.2015 della P [REDACTED]”;
- Bonifico del 3.06.2015 di € 25.434,30 con causale “fattura n. 67 del 18.5.2015 della P [REDACTED]”;
- Bonifico del 11.08.2015 di € 7.509,10 a saldo delle fatture n. 91 e 96 emesse da P [REDACTED] rispettivamente il 13.07.2015 e il 31.07.2015;

g) Pagamenti eseguiti da V [REDACTED]:

- Bonifico del 27.04.2015 di € 4.733,60 a saldo della fattura n. 52 emessa da P [REDACTED] il 14.04.2015;
- Bonifico del 07.05.2015 di € 12.743,80 a saldo della fattura n. 59 emessa da P [REDACTED] il 30.04.2015.

I dati sopra riportati (sia quanto ai pagamenti ricevuti da O [REDACTED] sia quanto a quelli dei debitori di P [REDACTED] confluiti sul c/c di R [REDACTED]) trovano esatta corrispondenza, oltre che nelle fatture prodotte dalla curatela, anche nell’estratto conto di cui al doc. 20 inviato a quest’ultima da R [REDACTED], che, anche se di provenienza unilaterale, può ritenersi pertanto documento attendibile ed utilizzabile ai fini probatori.



Dal quadro documentale appena descritto può ricavarsi altresì la prova del fatto che i pagamenti dei clienti di P. sono stati effettuati a favore di R. in forza delle comunicazioni ex art. 1188 c.c. prodotte dalla curatela, agli stessi inviate dalla società *in bonis*: gli importi e le date dei bonifici nonché le causali in essi specificamente indicate con riferimenti puntuali alle fatture emesse da P. (v. sopra), unitamente alle risultanze dell'ulteriore documentazione versata in atti dalla curatela (doc. 20), costituiscono infatti dimostrazione del fatto che P. aveva effettivamente comunicato ai propri debitori di versare le somme alla stessa dovute a R. "quale soggetto indicato per l'adempimento ex art. 1188 c.c."

Risultano dunque provate le seguenti circostanze: P. ha indicato ai sensi dell'art. 1188 c.c. ai propri debitori, come destinataria del pagamento, R.; R. ha incassato da questi le somme dovute a P.; R. ha poi effettuato i pagamenti revocandi a favore di O. nelle date e negli importi sopra indicati. Sussistono pertanto indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che R., per eseguire detti pagamenti, abbia utilizzato la provvista incassata dai debitori di P.

L'operazione appena descritta presenta evidenti caratteri di anomalia: invece di provvedere direttamente ai pagamenti come avvenuto in precedenza (O. ha ammesso che P. aveva onorato regolarmente le precedenti forniture), P. ha interposto, nei rapporti con i propri debitori da una parte e con i propri creditori dall'altra, una terza società, di cui nulla si sa se non che sua amministratrice era la socia unica della poi fallita.

Quanto all'elemento oggettivo può in conclusione ritenersi raggiunta la prova dell'anomalia dell'operazione e della riconducibilità delle somme versate a O. al patrimonio della poi fallita; in altri termini si è accertato che R. ha pagato O. utilizzando il denaro di P., alla prima pervenuto ex art. 1188 c.c.. A fronte di ciò la convenuta ha omesso di (offrirsi di) provare (a titolo esemplificativo mediante la richiesta di un ordine di esibizione) scenari alternativi, che vedessero R. come creditrice di P. ovvero da cui si potesse ricavare che le somme incassate da R. spettassero proprio a quest'ultima, in ipotesi nella sua qualità di affittuaria d'azienda (cfr. visura di P.).

Un discorso a parte deve farsi per il pagamento di € 2.534,95 ricevuto da O. il 22.07.2015 quando, come correttamente evidenziato dalla convenuta, il saldo del conto corrente tra accrediti e addebiti era negativo per € 57.498,00: in quel momento R. aveva ricevuto dai clienti di P. meno di quanto dalla stessa versato ai creditori di quest'ultima; deve ritenersi pertanto che R. abbia effettuato il pagamento di € 2.534,95 con denaro proprio con conseguente irrevocabilità del medesimo.

Quanto all'elemento soggettivo, si richiama innanzitutto la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale in più occasioni ha avuto modo di chiarire che "in tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art. 67, primo comma, n.1 legge fall., grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa" (Cass. civ., 17.11.2016, n. 23424; Cass. civ., 6.8.2009, n. 17998; Cass. civ., 9.5.2007, n. 10629; Cass. civ., 18.5.2005, n. 10432; Cass. civ., 8.7.2004, n. 12560).

Nel caso in esame siamo di fronte a due società, P. e O., operanti nel medesimo settore (metallurgia) e nel medesimo ambito territoriale (provincia di Brescia), che, già in precedenza, come riconosciuto da O., avevano avuto rapporti negoziali (O. aveva fornito materiale a P.).



Significativo appare inoltre il fatto che, nell'ultima occasione (quella oggetto del presente giudizio), O■■■■, come corrispettivo di forniture per € 25.360,00, si sia accontentata di un pagamento parziale (effettuato da un terzo) di € 18.190,75, non risultando provati (e neppure allegati) solleciti da parte della creditrice per il residuo. A ciò si aggiunga che all'epoca dei pagamenti qui impugnati gravavano sull'immobile di P■■■■ tre ipoteche giudiziali.

A fronte del quadro appena descritto, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. sentenze sopra citate), non possono ritenersi circostanze decisive ai fini della dimostrazione dell'*inscientia decoctionis* in capo alla convenuta l'assenza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della poi fallita. Prive di decisiva valenza probatoria a tali fini sono inoltre le risultanze dei bilanci dal 2012 al 2014 di P■■■■ valorizzate da O■■■■ (utile e patrimonio netto), discutendosi in questa sede di insolvenza e dunque di assenza di liquidità (cfr. le osservazioni della curatela sull'indice di liquidità risultante dal bilancio di P■■■■ al 31.12.2013).

L'*accipiens* avrebbe invece dovuto fornire la "prova positiva" sopra descritta, allegando (e provando o offrendosi di provare) circostanze tali da fondare la convinzione in capo all'operatore ordinariamente avveduto di un normale svolgimento dell'attività di impresa (a titolo esemplificativo l'assunzione di nuovi dipendenti, la conferma di eventuali affidamenti bancari o il rilascio di nuovo credito, ecc.).

In assenza di ciò, deve dunque ritenersi configurato anche il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria avviata dal fallimento.

O■■■■ sarà dunque tenuta a pagare al fallimento l'importo di € 15.655,80, dovendosi infatti, come anticipato, detrarre dalle somme richieste dal fallimento l'importo di € 2.534,95, pari al pagamento ricevuto da O■■■■ il 22.7.2015, da considerare, per quanto detto sopra, irrevocabile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 264,00 per anticipazioni e in € 4.035,00 per compenso professionale: studio € 875,00 (valore medio); introduttiva € 740,00 (valore medio); trattazione € 800,00 (valore medio ridotto della metà attesa la natura documentale della controversia); decisionale € 1.620,00 (valore medio).

----- P.Q.M. -----

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, revoca *ex art. 67, comma 1, n. 2 l.f.* i pagamenti eseguiti da R■■■■ a favore di O■■■■ per complessivi € 15.655,80;

condanna, per l'effetto, O■■■■ a versare a favore del fallimento P■■■■ l'importo di € 15.655,80, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

condanna O■■■■ a rifondere al fallimento P■■■■ le spese di lite liquidate in € 264,00 per anticipazioni e in € 4.035,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e agli accessori di legge.

Brescia, 2 settembre 2019

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

